

RISERVA NATURALE

**“MONTE CATILLO”**

## **Norme Tecniche di Attuazione**

Elaborazione del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” – Dip. IV “Tutela e valorizzazione ambientale” – Città metropolitana di Roma Capitale” secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Commissario ad acta del 26 Novembre 2015, pubblicato sul BURL del 19 Gennaio 2016, numero 5, supplemento 2

# Indice

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Riferimenti normativi
- Art. 2. Finalità e obiettivi del Piano
- Art. 3. Efficacia del Piano
- Art. 4. Validità delle Norme Tecniche
- Art. 5. Documenti costitutivi del Piano
- Art. 6. Perimetrazione della Riserva Naturale

## **TITOLO II: USO DEL TERRITORIO**

- Art. 7. Articolazione in zone ai sensi dell'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 e relative disposizioni
  - Art. 7.1 *Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A*
  - Art. 7.2 *Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B*
  - Art. 7.3 *Zona di Protezione (ZP) - zona C*
  - Art. 7.4 *Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D*
  - Art. 7.5 *Attività consentite senza preventivo nulla osta*
  - Art. 7.6 *Ambiti di intervento*
- Art. 8. Definizione delle aree contigue e relative disposizioni
- Art. 9. Accessibilità alla Riserva Naturale
  - Art. 9.1. *L'accessibilità territoriale*
  - Art. 9.2. *Gli accessi alla Riserva Naturale*
  - Art. 9.3. *Realizzazione della sentieristica*
  - Art. 9.4 *Sistema della viabilità*

## **TITOLO III: DISPOSIZIONI PER SISTEMI FISICI, NATURALI, PAESAGGISTICO-CULTURALI E PER PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI**

- Art. 10. Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici
- Art. 11. Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica
- Art. 12. Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna
- Art. 13. Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico
- Art. 14. Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 15. Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche
- Art. 16. Disposizioni relative ai servizi pubblici

## **TITOLO V: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

- Art. 17. Cooperazione e intesa tra Enti
- Art. 18. Rapporti con la strumentazione urbanistica
- Art. 19. Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)
- Art. 20. Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche
- Art. 21. Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione
- Art. 22. Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali
- Art. 23. Validità e aggiornamento del Piano
- Art. 24. Norme di Salvaguardia

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Riferimenti normativi

Le presenti Norme sono redatte in conformità alle disposizioni della L. 394/91 (*Legge quadro sulle aree protette*) e della L.R. Lazio istitutiva 29/97 (*Norme in materia di aree protette regionali*), tenendo conto degli indirizzi strategici deliberati dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma per il territorio regionale e provinciale.

Per quanto specificatamente non espresso nelle presenti N.T.A., costituiscono norme di riferimento le leggi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio ed i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale e di settore della Regione Lazio e della Provincia di Roma.

Le altre normative di settore concernenti la tutela dell'ambiente, delle acque, degli habitat naturali e semi-naturali e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale e delle risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per la Riserva Naturale.

### Art. 2. Finalità e obiettivi del Piano.

Ispirandosi alla logica della qualità ambientale come servizio collettivo, il Piano di Assetto assume come obiettivi generali di governo della Riserva Naturale:

- proteggere gli *habitat* naturali e seminaturali nonché la flora e la fauna selvatiche come individuati e descritti nella direttiva europea 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*);
- gestire e valorizzare i paesaggi (naturali ed antropici) e i beni storico-architettonici e della tradizione, realizzando un sistema di fruibilità esteso all'insieme delle caratteristiche distintive della Riserva Naturale;
- indicare le forme di difesa, di uso e di manutenzione del suolo, delle acque e del patrimonio forestale;
- tutelare ed accrescere la biodiversità, anche attraverso la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di continuità ambientale biologica;
- promuovere ed orientare l'evoluzione del settore agricolo-forestale ed agrituristico, sviluppando ed assicurando il tradizionale rapporto positivo tra esigenze produttive e gestione del paesaggio e dell'ambiente;
- regolare gli assetti edilizi, urbanistici ed infrastrutturali, l'estetica, il decoro e la compatibilità ambientale e paesaggistica dei fabbricati, la vegetazione e la manutenzione del verde privato;
- favorire la conoscenza del territorio e delle motivazioni istitutive della Riserva Naturale, a fini didattici ed in funzione della consapevolezza e del rispetto della cosa pubblica.

Il Piano di Assetto costituisce, assieme al Regolamento della Riserva Naturale ed al Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.), strumento per il perseguimento delle finalità istitutive della Riserva Naturale, in una logica di coerenza con il disposto della L.R. Lazio 29/97.

Il Piano, rispettando le competenze e l'autonomia decisionale delle differenti istituzioni, oltre a definire le prescrizioni mediante le quali il soggetto gestore dell'area protetta intende sostanziale le competenze attribuitegli dalla legge, esprime indirizzi volti a coordinare ed orientare le azioni

dei soggetti operanti sul territorio, valorizzando le sinergie in grado di promuovere il perseguimento delle finalità della Riserva Naturale.

Il Piano di Assetto disciplina l'organizzazione generale del territorio della Riserva Naturale mediante l'articolazione della stessa in ambiti di tutela differenziata, come definiti all'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 nonché mediante la localizzazione di attrezzature ed infrastrutture, pubbliche e private, necessarie ai fini della fruibilità della Riserva Naturale.

Il Piano propone i perimetri delle aree contigue per le quali, ai sensi degli artt.10 e 26 della L.R. Lazio 29/97, sarà dettata apposita disciplina per la tutela dell'ambiente.

### **Art. 3. Efficacia del Piano**

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 della L.R. Lazio 29/97, come modificato dall'art.1 della L.R. Lazio n.5/09 : “ 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.”.

Il Piano di Assetto esprime la sua disciplina mediante:

- prescrizioni immediatamente efficaci e sostitutive, ai sensi della L.R. Lazio 29/97, di ogni altra prescrizione eventualmente difforme contenuta in altri strumenti del sistema delle pianificazioni;
- la proposizione di azioni e di interventi, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, da attuarsi da parte dell'Ente gestore, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di perseguire concretamente le finalità istitutive della Riserva Naturale;
- indirizzi volti ad esplicitare i contenuti del Piano e ad assicurare la coerenza tra il Piano stesso ed altri strumenti del sistema della pianificazione territoriale ed ambientale, generale e di settore.

### **Art. 4. Validità delle Norme Tecniche**

Le presenti Norme Tecniche danno esecutività al Piano di Assetto, nel rispetto della L.R. Lazio n. 29/97 istitutiva della Riserva Naturale.

In presenza di contrasto tra le indicazioni contenute nelle tavole di Piano e le Norme Tecniche, prevalgono queste ultime.

In presenza di contrasto tra le indicazioni contenute nelle cartografie, prevalgono le indicazioni delle cartografie a scala maggiore.

### **Art. 5. Documenti costitutivi del Piano**

Il Piano di Assetto della Riserva Naturale di Monte Catillo è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Cartografia di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione.

## **Art. 6. Perimetrazione della Riserva Naturale**

I confini e l'estensione geografica della Riserva Naturale, da intendersi definitivi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), della L.R. Lazio 29/97, sono individuati sulla cartografia di Piano alla scala 1:5.000 e 1:10.000 redatta su C.T.R. e su base catastale.

A tutti i fini giuridici l'esatta identificazione dei confini della riserva e dei limiti delle zone è rappresentata dall'indicazioni riportate sulla cartografia catastale.

Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia catastale e come desumibili dalla C.T.R., dagli elementi naturali, elementi orografici e idrografici o con manufatti, i confini dell'area naturale protetta o delle zone sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

## **TITOLO II: USO DEL TERRITORIO**

### **Art. 7. Articolazione in zone ai sensi dell'art. 26 della L.R. Lazio 29/97 e relative disposizioni**

Il territorio della Riserva Naturale è ripartito nelle seguenti zone individuate e disciplinate in funzione del relativo grado di tutela specifica, di godimento e di uso:

- Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A;
- Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B;
- Zona di Protezione (ZP) - zona C;
- Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D.

Tale ripartizione dell'area naturale protetta è rappresentata nella cartografia di Piano.

#### **Art. 7.1. Zona di Riserva Integrale (R.I.) - zona A**

La Zona di Riserva Integrale (zona A) è individuata e proposta allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo.

Sono comprese, in questa zona, aree territoriali caratterizzate da tratti di vegetazione di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno dell'area naturale, sia per le caratteristiche peculiari ambientali o floristiche con l'obiettivo di preservarne l'evoluzione da un'eccessiva pressione antropica.

Le aree individuate, classificate zone di riserva integrale, mostrano realtà vegetazionali differenziate. Il Piano persegue la finalità di sottoporre le aree individuate al massimo livello di tutela, per la conservazione dei biotopi esistenti, in zone ove sarà possibile valutare gli effetti di una disciplina restrittiva del pascolo e della fruizione antropica nel tempo ed eventuali interventi attivi di tutela stessa. In tal modo sarà possibile verificare la risposta degli ecosistemi alla rinaturalizzazione spontanea.

Il Piano individua quattro aree classificate come zona di riserva integrale:

- una zona è individuata nell'ambito di una formazione matura, ad alto fusto, a prevalenza di cerro;
- una zona è individuata nell'ambito di una formazione mesofita particolarmente ricca dal lato floristico;
- una zona è individuata nell'ambito di una formazione matura, con grande varietà floristica, fortemente stressata per il pascolo e la pressione antropica;
- una zona è individuata nell'ambito della formazione a sughera con forte presenza di storce.

L'Ente gestore può recintare in forma permanente o per cicli temporali le Zone di Riserva Integrale, al fine di preservarle dal danneggiamento antropico o dal pascolo.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi al contenuto del Regolamento della Riserva Naturale.

E' permessa solo l'attività legata alla ricerca scientifica, alla attuazione di programmi educativi direttamente proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.

Nelle Zone di Riserva Integrale sono ammessi i soli interventi dell'Ente gestore per la tutela dell'area, effettuati in base ad un progetto di conservazione e di valorizzazione in funzione scientifica, culturale ed educativa e comunque necessari a preservare l'ambiente nella sua integrità.

Nelle Zone di Riserva Integrale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi *habitat* nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Nelle Zone di Riserva Integrale è vietato in particolare:

- ogni apprezzabile alterazione della qualità e della quantità nonché della disposizione degli elementi biotici ed abiotici presenti;
- porre in opera qualsiasi copertura del suolo e/o della vegetazione, anche trasparente;
- effettuare interventi che danneggino la copertura vegetale dei suoli;
- qualsiasi intervento che possa alterare, anche in minima misura, l'assetto idrogeologico morfologico dei luoghi e la quantità e la qualità delle acque di superficie e sotterranee;
- realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
- ogni attività di tipo edilizio, infrastrutturale ed impiantistico, salvo interventi motivati dall'immediata necessità di salvaguardare l'incolumità di persone ed animali nonché di beni tutelati;
- il taglio colturale, il sommovimento di terra e pietre, nonché creare barriere e recinzioni, fatti salvi interventi disposti od autorizzati dall'Ente gestore se strumentali al mantenimento del grado di conservazione e tutela previsto;
- accedere e transitare a piedi e con qualunque altro mezzo, tranne diverse indicazioni del Piano di Assetto;
- aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti;
- svolgere attività di tempo libero fra cui allestire attendamenti o campeggi;
- accendere fuochi all'aperto.

Sono vietate tutte le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali. Possono essere previsti specifici ed adeguati indennizzi per il mancato reddito.

“All'interno della zona A è vietato l'esercizio di ogni attività agro-Silvo- pastorale, fatta eccezione per gli interventi, preventivamente assentiti dall'Ente di Gestione, aventi finalità di ricerca e studio, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità e la prevenzione e recupero di fenomeni di dissesto e/o degrado”.

## Art. 7.2. Zona di Riserva Generale (R.G.) - zona B

Le Zone di Riserva Generale (zone B) sono individuate dal Piano con lo scopo di tutelare territori caratterizzati da ricchezza floristica e da elevate potenzialità faunistiche, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema.

Gli interventi sono diretti essenzialmente alla conservazione e alla tutela della biodiversità, non escludendo utilizzazioni produttive compatibili nei settori agro-silvo-pastorale ed agrituristico, rendere cioè possibile l'esistenza ed il controllo di moderate forme di attività e/o di insediamento umano tradizionali e comunque ambientalmente sostenibili all'interno ed al bordo di aree interessate dalla presenza di sistemi vegetazionali e di *habitat* animali, riconosciuti di pregio ma non rispondenti alle esigenze di protezione dall'interferenza con l'attività umana.

“L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale”.

La Riserva Naturale di Monte Catillo è prevalentemente costituita da aree classificate come zone di Riserva Generale.

L'accesso nelle Zone di Riserva Generale (zone B) è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

L'Ente gestore potrà, per fini conservazionistici, limitare l'accesso a specifici ambiti territoriali e per periodi predeterminati.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Sono consentite le seguenti attività:

- la ricerca scientifica
- la percorribilità per turismo a fini educativo-culturali
- “le attività Silvo-pastorali eseguite in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale o comunque denominati e a piani di assestamento e utilizzo dei pascoli.

In assenza dei suddetti strumenti, obbligatori per le proprietà pubbliche, le attività di gestione dei boschi e dei pascoli dovranno essere disciplinate ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 28 ottobre 2002, n.39 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7. E' vietata ogni trasformazione delle aree classificate bosco o aree assimilate ad altra forma d'uso. Nelle formazioni boschive in corso di abbandono colturale, aventi oltrepassato le soglie di invecchiamento di cui all'art. 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n.7, dovranno essere assecondate le dinamiche evolutive promuovendo la conversione della forma di governo in direzione di strutture di maggiore complessità (alto fusto). Il ripristino dei cedui invecchiati è consentito esclusivamente nei casi disciplinati dall'art.38 della L.R. 28 ottobre 2002 n.39 e artt. 15 e 41 del Regolamento regionale 18 aprile 2005 n.7.”.

- la fruizione e le attività artigianali, agrituristiche e di servizio con i limiti e gli indirizzi di seguito specificati.

Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora protetta e gli *habitat*. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Nelle Zone di Riserva Generale sono ammessi gli interventi necessari a preservare il sistema vegetazionale, ad attuare il controllo faunistico e anche interventi finalizzati ad una moderata fruizione dei luoghi e, nei limiti del Regolamento della Riserva Naturale, dei suoi prodotti

naturali.

Sono consentiti:

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente circoscritti all'ordinaria e straordinaria manutenzione come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) compreso il consolidamento statico e l'adeguamento alle norme vigenti, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici;
- interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio "Legittimamente" esistente per finalità agro-silvo-pastorali e agrituristiche;
- gli interventi e il restauro e la valorizzazione dei manufatti e siti storico-archeologici segnalati nelle tavole di Piano;
- gli interventi previsti negli elaborati di Piano finalizzati alla salvaguardia e protezione, al recupero, la bonifica e la valorizzazione ambientale;
- la manutenzione della rete dei sentieri legati all'accessibilità e individuati negli elaborati di Piano;
- la manutenzione di reti esistenti (reti elettriche, telefoniche, idriche e fognarie, ecc.), e a tal fine è consentito l'accesso dei soggetti e degli Enti deputati alla manutenzione delle reti. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato pre-esistente dei luoghi;
- la realizzazione di cisterne e punti d'acqua per rendere più efficace ed efficiente ogni azione antincendio.

Nelle Zone di Riserva Generale senza l'autorizzazione dell'Ente gestore è fatto divieto di:

- aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti se non previsto nel Piano di assetto o da una sua variante approvata;
- realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
- effettuare movimenti terra, scavi e sbancamenti;
- apprestare attendamenti o campeggi;
- accendere fuochi all'aperto.

"L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche"

#### **Art. 7.3. Zona di Protezione (ZP) - zona C**

Le Zone di Protezione (zone C) sono prevalentemente utilizzate per attività agricola o zootecnica.

Scopo delle Zone di Protezione istituite all'interno della Riserva Naturale è di promuovere, mantenere ed agevolare, in armonia con le finalità e gli obiettivi della Riserva Naturale, forme di attività e/o di insediamento umano finalizzati all'attività agro-silvo-pastorale nelle sue forme tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o eco-compatibile con i biotopi presenti, alla raccolta di prodotti naturali secondo le consuetudini delle collettività locali, incoraggiando, al contempo, l'attività agriturbistica nonché la produzione artigianale locale affine e connessa alle suddette attività.

Il Piano di Assetto individua aree classificate come zona di protezione in aree di margine della Riserva Naturale a destinazione prevalentemente agricola in prossimità di aree con forte alterazione antropica:

- la fascia sud-est della riserva a contatto con la S.S. Tiburtina-Valeria;
- le aree prospicienti e contigue il casale S. Angelo nel versante sud-ovest della Riserva;
- le propaggini occidentale e settentrionale del territorio della Riserva in prossimità della stazione ferroviaria del Comune di Marcellina;

mentre una di queste si incunea all'interno della riserva:

- l'area coltivata di proprietà della Fondazione "Villaggio Don Bosco".

L'accesso nelle Zone di Protezione è libero, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano e nel Regolamento.

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno il più possibile avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Nelle Zone di Protezione sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi *habitat* nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

Sono ammessi gli interventi necessari a preservare il sistema agronomico attuale nonché a renderlo più efficiente e consono ai principi e ai metodi della agricoltura biologica ed eco-compatibile, anche mediante attività didattico-scientifiche teoriche e pratiche. Sono altresì ammessi interventi finalizzati ad una migliore conoscenza e fruizione pubblica dei luoghi a fini naturalistici ed agrituristici.

Nelle Zone di Protezione sono consentiti:

- gli interventi sugli immobili previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c) del DPR 380/01, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici;
- gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente sempre per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche e compatibilmente con i presupposti di cui al presente articolo;
- gli interventi e il restauro e la valorizzazione dei siti e manufatti storico-archeologici segnalati negli elaborati di Piano;
- gli interventi previsti negli elaborati di Piano finalizzati alla salvaguardia e protezione, al recupero, la bonifica e la valorizzazione ambientale;
- la manutenzione della rete dei sentieri legati all'accessibilità e individuati negli elaborati di Piano;
- la manutenzione e l'adeguamento alle esigenze delle reti esistenti (reti elettriche, telefoniche, idriche e fognarie, ecc.), a tal fine è consentito l'accesso dei soggetti e degli Enti deputati alla manutenzione delle reti. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato pre-esistente dei luoghi;
- la realizzazione di cisterne e punti d'acqua per rendere più efficace ed efficiente ogni azione antincendio;
- la realizzazione di attrezzature temporanee a servizio delle attività forestali nelle zone di Riserva Integrale e Generale (per la raccolta e il deposito dei materiali di risulta, per le macchine e attrezzi e anche locali di servizio per il personale, ecc.) da localizzare all'esterno delle Zone di Riserva Integrale e delle Zone di Riserva Generale e da rimuovere al termine del servizio.

- Le variazioni di destinazione d'uso sono ammesse per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici e per attività agro-silvo-pastorali compreso l'agriturismo ed il turismo rurale, il supporto alla fruizione nonché le attività artigianali, commerciali, di servizio secondo quanto disposto dal Regolamento della Riserva Naturale e saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle infrastrutture e dei servizi in genere, necessari per l'uso previsto "nel rispetto della norma attualmente vigente".

“Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostruzione spontanea della vegetazione.

Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica”;

“All'interno della zona C sono consentiti gli interventi strutturali previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art.18 della L.R. 6 luglio 1998 n.24 e ss.mm.ii. e dall'art. 57 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii”;

“Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. E' consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche”;

“ le attività Silvo-pastorali, per quanto riguarda gli ambiti tutelati dalla L.R. 28 ottobre 2002, n.39 e ss.mm.ii. dovranno essere disciplinate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7”.

#### **Art. 7.4. Zona di Promozione Economico-Sociale (ZPES) - zona D**

Le Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D), istituite all'interno della Riserva Naturale, individuano le aree in cui, in armonia con le finalità e gli obiettivi della Riserva Naturale e in conformità ai criteri fissati dall'Ente gestore, possano trovare sede le iniziative e gli interventi finalizzati al miglioramento sociale e culturale delle popolazioni locali come previsti e contemplati dal Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale di cui all'art. 30 della L.R. Lazio 29/97.

Le Zone di Promozione Economico-Sociale sono individuate nelle aree modificate da processi di antropizzazione storici e/o recenti e comprendono aree agricole con edificazioni sparse o aree modificate da fenomeni insediativi, residenziali e/o produttivi, conclusi o in atto, o da processi di degrado morfologico.

Il Piano di Assetto individua le aree classificate come Zona di Promozione Economico-Sociale:

- nella zona delle cave a nord della Riserva;
- nell'ambito della radura dove si trova la Fonte Bologna;
- nella zona sul versante orientale della Riserva lungo la strada per S. Polo del Cavaliere;
- nell'area del Casale S. Angelo;
- nell'area dove insistono gli edifici della sede della Fondazione “Don Bosco” compresa la strada carrabile di accesso e un tratto della viabilità di servizio al fondo agricolo, come si evince dagli elaborati di Piano, per opere di adeguamento;

- nell'area deve essere situato l'insediamento denominato "la Polveriera" sul versante orientale del colle Vescovo;
- nell'area della Casa Valeria a sud della Riserva;
- nell'area di Casale Rampinella.

Nelle Zone di Promozione Economico-Sociale (zone D) sono generalmente ammessi gli interventi necessari a migliorare il sistema insediativo delle comunità locali e delle aziende produttive, ad adeguarlo alle normative vigenti, a renderlo più efficiente e coerente con i principi e le azioni di salvaguardia, tutela ambientale e sviluppo sostenibile propri della Riserva Naturale.

- "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio legittimamente esistente, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente";

Le recinzioni e le strutture artificiali di qualsiasi genere e natura dovranno il più possibile avere caratteristiche tali da non arrecare danno, intralcio o disorientamento alla fauna. Esse dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni del Regolamento della Riserva Naturale.

Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat nonché nuocere alla biodiversità. In particolare è vietato quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91.

" le attività silvo-pastorali, nonché ogni altra attività a carico di ambiti tutelati dalla L.R. 28 ottobre 2002, n.39 e ss.mm.ii. sono disciplinate ai sensi del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7".

#### **Art. 8. Definizione delle aree contigue e relative disposizioni**

Nella cartografia di Piano sono individuate, con specifico perimetro, le aree contigue di cui all'art. 10 della L.R. Lazio 29/97. Per tali aree, ai sensi del medesimo articolo, il Consiglio Regionale stabilirà, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli Enti locali interessati, la disciplina di tutela dell'ambiente ed i piani e programmi per lo sviluppo di questi territori.

#### **Art. 9. Accessibilità alla Riserva Naturale**

##### **Art. 9.1. L'accessibilità territoriale**

La Riserva Naturale risulta accessibile attraverso la linea ferroviaria Roma-Pescara (a circa 40 km dalla stazione Termini di Roma) con la stazione di Tivoli e dalla via Tiburtina, attraverso l'A1 uscita direzione Tivoli o attraverso l'A24 da Roma, uscita Tivoli o Castel Madama.

La Riserva è compresa in un ambito delimitato da due strade che collegano l'abitato di Tivoli ai comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri.

Sono promossi dall'Ente gestore accordi con soggetti pubblici o privati per agevolare l'accessibilità della Riserva Naturale mediante servizi di trasporto pubblico collettivo a basso impatto ambientale.

### **Art. 9.2. Gli accessi alla Riserva Naturale**

Il Piano di Assetto individua gli accessi controllati alla Riserva Naturale.

L'Ente gestore provvederà a realizzare adeguate recinzioni in materiali naturali compatibili che consentano l'accesso esclusivamente pedonale ai visitatori con esclusione di autoveicoli o motoveicoli, con riserva per gli accessi controllati ove sarà ammesso l'ingresso di appositi autoveicoli non inquinanti per il trasporto di soggetti inabili e/o anziani. In ogni area di accesso saranno localizzate apposite attrezzature dedicate all'informazione, e potranno essere realizzate strutture per il ristoro ed i servizi per i visitatori.

Sono previste possibilità di accesso libero e carrabile destinate a autoveicoli diretti in particolare al Casale S. Angelo, alla sede della Fondazione "Villaggio Don Bosco", all'insediamento denominato "la Polveriera" e alla Casa Valeria e a tutti gli immobili situati nella Riserva nelle zone C e D.

L'Ente gestore provvederà alla predisposizione dei parcheggi che saranno collocati in prossimità dei siti di accesso alla Riserva Naturale o esternamente ad essa o nelle aree contigue ed in posizione tale da non arrecare danni al paesaggio. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere debitamente alberate in modo da annullare l'impatto visivo degli autoveicoli stazionanti.

Saranno previsti alcuni stalli per la sosta di veicoli di servizio utilizzati per l'accesso dei diversamente abili nell'ambito delle attrezzature di servizio per l'accessibilità e la fruizione.

"Nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, previa valutazione dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno. Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili. E' altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale. Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli. Gli arredi e le strutture permanenti in legno devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (Forestry Stewardship Council) oppure P.E.F.C. (Pan European Forest Certification). Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico".

### **Art. 9.3. Realizzazione della sentieristica**

L'Ente gestore definisce il sistema della sentieristica idoneo a rispondere alle esigenze (conservazione, attività culturali, educative, turistiche, produttive) delle diverse zone compatibilmente al grado di tutela, godimento ed uso prescritto per le singole zone.

A questo fine il Piano di Assetto indica nella cartografia di piano i percorsi che sono ritenuti opportuni o necessari ai fini della fruibilità pubblica della Riserva Naturale.

Tali percorsi potranno essere integrati da quelli eventualmente previsti dai singoli piani specifici (assestamento forestale, antincendio, pascolo) ai cui elaborati si rimanda per la definizione dei tracciati.

Nei limiti di compatibilità con le finalità di tutela del complessivo sistema ambientale i percorsi potranno essere realizzati anche per la percorribilità ciclabile, equestre o per appositi autoveicoli, non inquinanti, necessari per il trasferimento di soggetti diversamente abili.

E' ammesso l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione dei percorsi pedonali/ciclabili individuati negli elaborati di Piano; la realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili è consentita, preferibilmente su aree pubbliche, in qualsiasi zona della Riserva con le modalità indicate nel Regolamento. Nella zona A di riserva integrale è ammessa la sistemazione e l'uso dei sentieri esistenti alle condizioni indicate all'art. 7.1 delle N.T.A..

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati esistenti in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche, culturali e di tutela della singola zona interessata dal tracciato.

All'inizio dei tracciati, o dove opportuno, devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza e/o le modalità di accesso previste, sugli elementi di interesse raggiungibili. E' possibile prevedere la collocazione di minime attrezzature per il riposo lungo i tracciati (panchine) realizzate in materiali eco-compatibili.

Le suddette opere sono soggette a nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

#### **Art. 9.4. Sistema della viabilità**

Per le strade di livello provinciale, comunale e locale, riportate nella cartografia di Piano, indipendentemente dalle diverse zone di tutela in cui esse ricadono, sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente Gestore, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamenti e opere d'arte sulle sedi stradali e sulle pertinenze connesse ai singoli tracciati.

Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati viari carrabili se non inseriti nel Piano di Assetto o in una sua variante approvata.

Gli interventi devono rispondere ai requisiti di tutela ambientale, secondo i criteri e le modalità previste dall'ingegneria naturalistica o comunque compatibili con gli indirizzi di tutela e conservazione ambientale.

“Per il sistema sentieristico e viario esistente (percorsi carrabili e pedonabili e/o ciclabili) sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto. Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi ed acustici in fase di intervento. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva Naturale da parte dei diversamente abili. Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di sostanze bituminose, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti. Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva Naturale e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati, in modo da garantire la continuità di fruizione nell'area naturale protetta.

Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri, quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità. Non potranno essere apportate modifiche ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario. L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzanti attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolamentate dall'Ente di Gestione previ accordi con il Comune competente per territorio. L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione”.

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI PER I SISTEMI FISICI, NATURALI, PAESAGGISTICO CULTURALI E PER LE PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI**

#### **Art. 10. Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua”**

“L'Ente Gestore della riserva naturale verifica le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno dell'area protetta e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione. E' fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20m, tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 mt. sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella fascia di rispetto di 50m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti pertanto interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale finalizzati alla ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

Nel caso in cui, per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrato, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica nonché da quella di valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente Della Repubblica 14 aprile 1993 n.1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio. Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino. Nel raggio di 10 mt. dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile. E' vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R. Nelle aree censite come micro aree umide, paludi, stagni e pozze temporanee e/o cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali presenti. In tali aree sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, nonché la realizzazione di manufatti, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

E' fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

E' vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

Sono consentiti interventi di restauro di fontanili e abbeveratoi mediante l'uso obbligatorio di materiale in pietra locale, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesaggistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona”.

### **Art. 13. Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico**

L'Ente gestore “e le Autorità preposte” collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, architettonico e ambientale e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica.

L'Ente gestore collabora con “le Autorità preposte” per l'inventario di siti ed opere di interesse archeologico e geologico (sito fossilifero), di nuclei urbani di antica formazione, di complessi edilizi, immobili ed elementi isolati di interesse storico-culturale, storico-architettonico e storico-ambientale.

“Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante. I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d'uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi”.

L'Ente gestore ed il Comune territorialmente interessato dall'area protetta d'intesa con la Soprintendenza curano la ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro e gestione dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio dell'area protetta, nonché il coordinamento museologico, ai fini della valorizzazione dei beni stessi.

E' comunque vietato danneggiare, distruggere o asportare, manufatti, reperti o oggetti disciplinati dal presente articolo.

Restano salve le concorrenti competenze degli organi dello Stato in ordine ai beni di cui al presente articolo.

“Per i beni archeologici e storico-monumentali sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela e conservazione dei stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta. Le aree oggetto di vincolo monumentale e quelle di interesse archeologico e storico-artistico ricadenti in zone agricole, devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.

E' inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale”.

#### **Art. 14. Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche**

“All'interno della Riserva Naturale è vietata l'apertura di nuove cave e di nuove miniere. L'attività di estrazione di risorse ipogee a scopo di utilizzazione nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse o il rinnovo delle concessioni in essere. La bonifica di aree già di uso estrattivo viene prevista mediante interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 luglio 1998 n.24 e ss.mm.ii., il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di iniziativa comunale o privata, che oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004 n.17 e ss.mm.ii. e del regolamento Regionale 14 aprile 2005 n.5”.

### **TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER ATTEZZATURE E SERVIZI PUBBLICI**

#### **TITOLO V: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

##### **Art. 17 Cooperazione e intesa tra Enti**

Come stabilito dall'art. 1 comma 5 della L. 394/91 nella gestione della tutela dell'Area naturale lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del del DPR 24 luglio 1977 e dell'art. 34 del Dlgs. 267/00.

“L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico culturale, collabora con le Autorità preposte nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Autorità, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, L'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione”.

##### **“Art.18. Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento”**

“Ai sensi dell'art.26 comma 5 della L.R. 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio. L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre 2 anni dalla sua approvazione, L'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica.

Sono comunque fatti salvi i diritti reali di cui al libro III del Codice Civile, maturati all'entrata in vigore del presente Piano”.

#### **Art. 19. Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)**

“Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall’art.30 della L.R. 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., L’Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell’area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva Naturale da parte di chiunque vi abbia interesse”.

#### **Art. 23. Validità e aggiornamento del Piano**

“L’Ente di Gestione vigila sull’attuazione del Piano e sull’applicazione delle relative norme di attuazione, imputa azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato dell’esecuzione degli interventi stessi.

L’Ente di Gestione predispose, a cadenza annuale, un rapporto sull’attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento dei interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell’attività amministrativa e promozionale svolta nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell’efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal regolamento e dalla normativa vigente in materia di danno ambientale.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell’Ente di Gestione, ai sensi dell’art.28 comma 1 della L.R. 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii, prima dell’approvazione del presente Piano”.